

In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché i ricorrenti ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna, a differenza di quanto avviene per l'acquisto della cittadinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana, per il quale l'accoglimento dell'istanza è frutto di una lettura giurisprudenziale e non di un dettato normativo inequivoco.

Il ricorrente ha presentato al Consolato generale d'Italia di S. Paolo la richiesta di iscrizione nella lista d'attesa per il riconoscimento del proprio *status civitatis* italiano *iure sanguinis*, ai sensi della Legge n. 91 del 1992, quale discendente in linea diretta di cittadino italiano, allegando una condizione di gravissimo ritardo per l'esame delle istanze per il riconoscimento della cittadinanza, fermo alle convocazioni per le domande inoltrate nel 2012.

Ne consegue l'impossibilità di poter evadere in tempi certi e brevi le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* a causa del numero eccessivo di domande presentate. Dall'esame della documentazione depositata in atti viene in evidenza la dimensione del fenomeno e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata da parte attrice.

Ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello *status civitatis* italiano *iure sanguinis*, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.

Deve, pertanto, essere accolta la domanda proposta dai ricorrenti dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'interno dei provvedimenti conseguenti.

Le spese di lite devono essere compensate tenuto conto dell'enorme mole di lavoro che grava sull'amministrazione competente all'esame della domanda, che non permette di provvedere in tempi ragionevoli.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:



- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano ;
- ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.

Roma 03/02/2022

IL GIUDICE

dott.ssa Antonella Di Tullio